Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì 10 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1950, n. 427.

Adeguamento dei limiti di valore per gli atti e contratti degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto soggetti a tutela governativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede;
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1229;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1950, n. 428.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che modifica gli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che arreca modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Riconosciuta la necessità di modificare l'art. 2 del suddetto decreto Presidenziale;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che arreca modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie:

A	da L.	1.000 (limitatamente per quelli all'ordine)
B	» »	5.000
C	» »	10.000
D	» »	25.000
E	» »	50.000
F	» »	100.000
G	» »	500.000
H	» »	1.000.000
I	» »	2.000.000
L	» »	5.000.000
M	» »	10.000.000
N	» »	50.000.000
O	» »	100.000.000
P	» »	500.000.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950, n. 429.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato », con sede nel comune di Treviso.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato », con sede nel comune di Treviso, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 430.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in frazione Ruscio del comune di Monteleone di Spoleto (Perugia).

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Norcia in data 7 aprile 1949, integrato con dichiarazione 8 luglio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in frazione Ruscio del comune di Monteleone di Spoleto (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in frazione Civita del comune di Oricola (L'Aquila).

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo dei Marsi in data 5 luglio 1949, integrato con dichiarazione 7 settembre 1949, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in frazione Civita del comune di Oricola (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Fruttuoso, in località Capodimonte del comune di Camogli (Genova).

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 12 maggio 1949, integrato con dichiarazione 16 maggio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Fruttuoso, in località Capodimonte del comune di Camogli (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950.

Classificazione, tra le strade provinciali, della strada comunale denominata « bivio Omignano - Stella Cilento stazione di Casalvelino » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 872 del 15 ottobre 1948, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti dei comuni di Stella Cilento e di Casalvelino, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « bivio Omignano-Stella Cilento-stazione di Casalvelino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 7 marzo 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale denominata « bivio Omignano-Stella Cilento-stazione di Casalvelino, della lunghezza di km. 12, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1950
Registro Lavori pubblici n. 13, *foglio n.* 176

(2951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Rinnovazione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1573, col quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Brindisi un Consorzio rimboschimenti, per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, con un contributo statale annuo di L. 10.000 ed altrettanto a carico della Provincia;

Vista la deliberazione in data 21 dicembre 1948, n. 925, dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, approvata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Tesoro, in data 8 aprile 1949, n. 15.400 C.3.5.A.G., con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio rimboschimenti, per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio 1949-50 con un contributo annuo della Provincia di L. 600.000 (seicentomila);

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1

E' rinnovato, per anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1949-50 e sino a tutto l'esercizio 1958-59, il Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Brindisi, onde provvedere, secondo le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 600.000 (seicentomila), a decorrere dall'esercizio 1949-50 e sino a tutto l'esercizio 1958-59 e la spesa stessa è impegnata sul capitolo 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-1950, per quanto riguarda il corrente esercizio 1949-1950, e sui capitoli corrispondenti per quanto riguarda gli esercizi futuri, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Brindisi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Reg. Azienda Stato foreste dem. n. 3, foglio n. 364. — FLAMMIA

(2968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Rinnovazione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, relativo alla costituzione per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30, del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Bergamo, col quale venne fissato in L. 30.000 annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia, restando a carico della provincia di Bergamo eguale annuo contributo di L. 30.000;

Visto il regio decreto 25 giugno 1940, n. 982, col quale venne rinnovato, per altri anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1939-40, il predetto Consorzio, fermo restando il contributo statale di L. 30.000 annue, ed altrettante a carico della Provincia;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1949, n. 4177 dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, approvata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Tesoro, in data 31 agosto 1949, n. 15/400.C.3.5, con la quale l'Amministrazione stessa delibera la rinnovazione del Consorzio per un decennio, a decorrere dall'esercizio 1949-50 sino a tutto l'esercizio 1958-59, con un contributo annuo di L. 300.000 (trecentomila);

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

E' rinnovato, per anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1949-50 e sino a tutto l'esercizio 1958-59, il Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bergamo col contributo statale annuo di L. 300.000 (trecentomila) e con l'impegno, da parte della Provincia interessata di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo, per l'esercizio 1949-50, sarà prelevato sul capitolo 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, dell'esercizio 1949-50, e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Reg. Azienda Stato foreste dem. n. 3, foglio n. 368. — FLAMMIA

(2969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1950.

Modalità relative al rimborso delle anticipazioni concesse agli istituti di credito agrario di miglioramento ai termini della legge 29 ottobre 1949, n. 906.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1949, n. 906, recante disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 19 aprile 1950, n. 380255, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1950, con il quale sono state accordate ad alcuni istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30, per l'ammontare complessivo di L. 1.200 milioni, al tasso del 5 %;

Ritenuta la necessità di dettare le modalità relative al rimborso delle anticipazioni anzidette, previste dalla menzionata legge;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le anticipazioni concesse — ai termini della legge 29 ottobre 1949, n. 906 — agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, di cui al decreto del

Ministro per il tesoro, n. 380255, per lo ammontare complessivo di L. 1.200.000.000 saranno rimborsate entro trenta anni, dalla data della loro concessione, nel modo indicato nel successivo art. 2.

Art. 2.

Ciascun istituto rimborserà all'Erario, nel periodo di anni trenta, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro, quote annuali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi 5 %, a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Gli Istituti medesimi verseranno, sempre nell'apposito capitolo di cui sopra è cenno, per il periodo intercorrente fra la data delle effettive anticipazioni ed il 31 dicembre 1950, gli interessi semplici in ragione del 5 % annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1950
Registro Tesoro n. 9, *foglio n.* 15. – GRIMALDI

(2970)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950.

Riduzione del periodo di ineleggibilità alla carica del sindaco di Sampeyre (Cuneo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con decreto Presidenziale 4 ottobre 1949, il sindaco di Sampeyre (Cuneo), sig. Bonetto Giovanni Battista, venne rimosso dalla carica e dichiarato ineleggibile per il periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per gravi e persistenti irregolarità amministrative rilevate a suo carico in occasione di ispezioni eseguite presso il Comune.

Da successivi chiarimenti forniti dall'interessato è emerso che, in talune circostanze, egli ha agito illegalmente non col deliberato proposito di commettere infrazioni, ma per scarsa conoscenza delle norme vigenti o perchè ha ritenuto, in buona fede, che, così operando, tutelava gli interessi della collettività amministrata.

Si ritiene, pertanto, equo ridurre il periodo di ineleggibilità alla carica da tre anni a sei mesi.

In tali sensi è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V Ill.ma.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1949, con cui il sindaco di Sampeyre (Cuneo), sig. Bonetto Giovanni Battista, venne rimosso dalla carica, per gravi e persistenti irregolarità amministrative, a norma dell'articolo 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e ne venne ordinata l'ineleggibilità per il periodo di anni tre;

Considerato che, da successivi chiarimenti forniti dall'interessato, è risultato che egli incorse in talune delle irregolarità predette non col deliberato proposito di violare categorici precetti di legge, ma per scarsa conoscenza della legge stessa e perchè riteneva, in buona fede, di agire nell'interesse della collettività amministrata;

Ritenuto, pertanto, che tale ravvedimento è meritevole di una benevola considerazione ai fini della riduzione del periodo di ineleggibilità alla carica fissato nel suddetto decreto;

Visto l'art. 149, comma ottavo, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il periodo di ineleggibilità alla carica del sindaco di Sampeyre (Cuneo), sig. Bonetto Giovanni Battista, fissato in tre anni con decreto Presidenziale 4 ottobre 1949, è ridotto a mesi sei.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1950

EINAUDI

SCELBA

(2971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI

Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti (Situazione al 1° gennaio 1950)

A norma dell'art. 21 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, si dà avviso che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami intesi ad ottenere rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere presentati al Presidente della Corte dei conti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2978)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1950, è stato revocato il decreto Ministeriale 23 maggio 1950, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Vetere Michele alla sede di Cava dei Tirreni, nel distretto notarile di Salerno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Vitulano, nel distretto notarile di Benevento.

(2979)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1950, Morosini Ildebrando, notaio nel comune di Verona, è traslocato nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona.

(2980)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Valle di Scalve e Camonica (Brescia)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 1600, compresa nelle Valli di Scalve e Camonica, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: spartiacque tra le valli Brandet e Campo Vecchio e le valli Largone e Sellero tra le cime dei monti Terzoletto e Tre Confini;

ad *est*: dal monte Terzoletto lo spartiacque tra le valli Largone e della Scala fino al rifugio di Terzoletto, indi il fondo della valle di Bocco, il torrente Largone fino alla sua confluenza nel torrente Vivione;

a *sud*: il torrente Vivione fino al confine tra le provincie di Brescia e di Bergamo;

ad *ovest*: il confine fra le provincie di Brescia e di Bergamo fra il torrente Vivione e il monte Tre Confini.

(2911)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Telgate, Bolgare, Calcinate, Mornico e Palosco (Bergamo).

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Telgate, Bolgare, Calcinate, Mornico e Palosco, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: partendo dalla chiesa di Santa Giuliana, le strade poderali per cascina Nuova fino alla cascina Molino Rotta;

ad *ovest*: dalla cascina Molino Rotta la strada campestre fino alla strada comunale Calcinate-Mornico e, per detta strada, fino all'incrocio con la strada statale Brescia-Bergamo;

a *sud*: strada comunale per Palosco fino alla cascina La Cà, indi strada campestre fino alla cascina San Fermo;

ad *est*: cascina San Fermo, indi la strada campestre che conduce a Treschiera Nera e di qui strada comunale Palosco-Telegate fino alla chiesa di Santa Giuliana.

(2889)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Perugia, Magione, Corciano e Umbertide (Perugia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Perugia, Magione, Corciano e Umbertide (Perugia), dell'estensione di ettari 1019 circa, deliminati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: dal voc. Belvedere con una strada vicinale riprendendo il confine di proprietà del sig. Frascarelli Dante voc. Castellaccio;

ad *est*: dal voc. Castellaccio seguendo il corso del torrente Caina fino ad incontrare la strada comunale per colle del Cardinale;

a *sud*: segue la strada che conduce al colle del Cardinale, lasciando fuori dai propri confini il paese di Colle del Cardinale fino a casa di Sant'Antonio;

a *sud-ovest*: da casa Sant'Antonio prosegue in linea retta fino a sorpassare di circa m. 50 il fosso Petroso, piegando leggermente a sinistra fino a M. Penna, seguendo poi la strada campestre che proviene da col Selva fino ad incontrare la strada comunale Caligiana-Borgogiglione e proseguendo poi per questa fino al ponte del torrente Innigati tenendo come confine il corso del torrente Innigati fino alla sorgente; indi si ricongiunge con la strada vicinale.

Il decreto Ministeriale 27 agosto 1949, con il quale in alcuni fondi inclusi nella suddetta zona è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, è revocato.

(2886)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Spoleto (Perugia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Spoleto (Perugia), della estensione di ettari 1561 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Ponte delle Torri, incrocio dello stradello del Giro del Condotti alla strada di Monteluco; strada carrozzabile per Monteluco fino al ponte detto di San Pietro sul torrente Tessino; da qui fino all'incrocio del fosso detto di Lintiera; detto fosso fino all'origine del fosso in località Ponte Pisciarelli; indi in linea retta alla Sella, tra Monte Fionchi e quota 1253, della bocca Fionchi; da bocca Fionchi al fosso della Fonte e del Persico; da qui rasentando a valle le scogliere dette balzi di Fionchi fino al fosso delle Cese; indi all'origine di esso fino all'incrocio con lo stradello presso il Pozzo; da qui fino a circa m. 150 della Sella tra Monte Fionchi e quota 1174 della Forcella di Fionchi a valle di essa; da sotto le scogliere a valle est di quota 1174 lungo lo stradello detto delle Costarelle fino all'incrocio degli stradelli per Patrico, Valceca e Castelmonte; dall'incrocio degli stradelli suddetti lungo lo stradello per Valceca fino all'origine del fosso detto della Vallocchia; detto fosso fino all'incrocio colla strada detta del Giro dei Condotti; da detto incrocio fino al Ponte delle Torri all'incrocio con la strada carrozzabile per Monteluco.

Il decreto Ministeriale 26 agosto 1949, con il quale nella predetta zona è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, è revocato.

(2904)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Capaccio (Salerno)

Per il periodo 1° luglio-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Capaccio (Salerno), della estensione di ettari 835 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada provinciale per Fonte e mulattiera che partendo da questa, e seguendo il confine del comune di Rocca d'Aspide, incrocia con la via comunale Celentana;

ad *est*: linea che partendo dal predetto incrocio dopo un percorso di m. 2275 taglia il confine del comune di Albanella, e per un tratto di m. 450 da detto confine;

a *nord*: detto confine fino all'incrocio con la via comunale Scigliati, via Poderale e valle della via vicinale Manca del Rizzo fino all'incrocio con la via comunale Feudo-Barizzo, e per m. 400 linea di confine della proprietà Bellelli;

ad *ovest*: linea che partendo da quest'ultimo punto va a raggiungere la « Sorgente Salsa » a m. 150 dalla via Feudo-Barizzo, e un tratto di quest'ultima fino all'incrocio con la strada provinciale per Fonte.

(2905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di Rendita 5%

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di Rendita 5 % n. 5473 di annue L. 1000, intestato a Pecorella Luigi fu Camillo, domiciliato a Palermo e ridotto in frammenti.

Poichè quest'ultimi nel loro insieme non costituiscono l'intero titolo, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1839)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale degli Uffici di controllo governativo, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, secondo la situazione al 1° marzo 1950.

(2957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 126

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	143,50
» Milano	624,80	143,60
» Napoli	624,70	142,90
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,78	143,70
» Torino	—	—
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,82	143,50

Media dei titoli del 10 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,375
Id. 3,50 % 1902	68,45
Id. 3 % lordo	50,45
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,725
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 10 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 143,65

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 31997/San. del 7 ottobre 1949, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate del concorso per posti di ostetrica condotta bandito il 25 novembre del 1946;

Visto il successivo decreto n. 32859/San. in data 3 novembre 1949, col quale vennero dichiarate le vincitrici delle sedi poste a concorso;

Viste le rinunce presentate dalle ostetriche Repetto Albina alla sede di Pontecurone; Scotti Rina alla sede di Tortona (3ª condotta); Paschera Lidia alla sede di Lu Monferrato; Sciutto Francesca alla sede di Predosa; Ricci Beatrice alla sede di Volpedo-Montemarzino; Celoria Angela per la sede di Camino; Rotticci Maddalena alla sede di Quargnento; De Giovanni Dora alla sede di Spigno Monferrato; Chiodero Palmira alla sede di Tagliolo; Masarati Maria e Giacomin Oliva alle sedi di Villanova Monferrato e Pecetto;

Visti gli inviti effettuati a norma dell'art. 6 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a seguito delle rinunce di cui sopra, e le dichiarazioni di opzione presentate nei termini di cui all'articolo stesso;

Vista la deliberazione n. 38 in data 17 aprile 1950 del Consiglio comunale di Camino, con la quale si provvedeva all'unificazione delle due condotte di Camino in un'unica condotta ostetrica, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1947 a seguito di parere favorevolmente espresso dal Consiglio provinciale sanitario, e divenuta esecutiva;

Rilevato che, a seguito del provvedimento di cui sopra, la condotta ostetrica posta a concorso nel comune di Camino non può essere uteriormente assegnata in quanto soppressa;

Visto il testo unico di leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Rilevato che il termine dei sei mesi di cui all'art. 26 del citato regio decreto 11 marzo 1935 per l'assegnazione delle condotte resesi vacanti scade il giorno 10 giugno 1950;

Viste le domande presentate dalle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui trattasi e le preferenze ivi segnalate a riguardo delle sedi di concorso;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 32859/San. in data 3 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 dicembre 1949, sono dichiarate vincitrici, per la sede a fianco di ciascuna indicata, le seguenti ostetriche, risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Dubuis Augusta: Castelnuovo Bormida;
2. Avio Maria: Arquata Scrivia Grondona;
3. Ombra Adelaide: Villanova Monferrato;
4. Celoria Angela: Fubine;
5. Curotto Maria: Visone;
6. Brameri Maria: Serravalle Scrivia;
7. Amelotti Adriana: Alessandria (Mandrogne);
8. Dalerba Maria: Boscomarengo (1ª condotta);
9. Giacomin Gemma: Pontecurone;
10. Debellis Anna: Tortona (4ª condotta);
11. Zunini Emilia: Tortona (3ª condotta);
12. Rotticci Maddalena: Occimiano;
13. Schenone Maddalena: Stazzano;
14. Bassano Elisa: Villalvernia;
15. Rolando Maria: Casale Monferrato (4ª urbana mista);
16. Molechino Angela: Lu Monferrato;
17. De Andrea Alda: Casale Monferrato (sobborgo Terranova);
18. Montessoro Ines: Gavi (1ª condotta);
19. Paventa Francesca: Roccagrimalda;
20. Innocenti Corinna: Altavilla Monferrato - Vignale (condotta unica, con sede consorziale Vignale);
21. Piella Ernesta: Spigno Monferrato;
22. Oberti Maddalena: Predosa;

23. Stella Pierina: Volpedo-Montemarzino;
24. Guaschino Rosa: Balzola;
25. Mogliazza Delfina: San Sebastiano Curone Brignano Frascata Dernice;
26. Romussi Esterina: Borgo San Martino;
27. Bernardotti Irma: Gamalero Borgoratto Frascaro;
28. Mosagna Agostina: Villadeati;
29. Ferraris Fernanda: Serralunga di Crea;
30. Fossati Natalina: Quargnento;
31. Sacco Luigina: Melazzo;
32. Zuppiroli Emilia: Bosio;
33. Cipriani Irene: Carrega Ligure;
34. Caracciolo Irma: Pasturana Tassarolo;
35. Persano Maria: Castelletto Monferrato;
36. Bianco Francesca: Odalengo Grande;
37. Musso Maria: Tagliolo Beforte Monferrato;
38. Ottavis Silvia: Ponzano Monferrato;
39. Bianco Lina Elsa: Cassinelle;
40. Porta Amabile: Pecetto di Valenza;
41. Rotticci Teresina: Cuccaro Monferrato;
42. Beretta Angela: Cremolino;
43. Guastavigna Lucrezia Grognardo;
44. Ziggiotti Maria: Lerma Casaleggio Boiro;
45. Pastorino Giovanna: Montaldo Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Alessandria, addì 8 giugno 1950

Il Prefetto

(2985)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, n. 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica di Peveragno è ancora priva di titolare a seguito della rinuncia della prima vincitrice designata e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti interpellate circa l'assegnazione nella sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta

L'ostetrica Grimandi Ines che ha conseguita l'idoneità al concorso per i posti vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica comunale di Peveragno.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 22 giugno 1950

Il prefetto: GLORIA

(2987)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Neive, Trezzo Tinella, Cherasco (III), Saliceto, Vernante e Castino-Bosia-Borgomale sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione nelle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Monticone Renzo: condotta consorziale di Neive Trezzo Tinella;
2. Ferrua Matteo: condotta comunale di Cherasco (III);
3. Colombo Ulrico: condotta comunale di Saliceto;
4. Cappa Luigi: condotta comunale di Vernante;
5. Bossi Paolo: condotta consorziale di Castino-Bosia-Borgomale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 21 giugno 1950

Il prefetto: GLORIA

(2986)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.